



ALLEGATO A alla Dgr n. 983 del 17 giugno 2014

Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per la Bioetica

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per la Bioetica del Veneto (di seguito Comitato).

Articolo 2 – Sede e durata

1. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale, ma può riunirsi anche presso altre sedi.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, rimane in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e i suoi componenti possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.

Articolo 3 – Attività del Comitato

- 1 Il Comitato:
 - a) formula pareri: su richiesta della Giunta regionale, su singoli provvedimenti legislativi o amministrativi; su richiesta di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio regionale, su questioni di bioetica di rilevanza regionale; su tematiche etiche individuate dallo stesso come meritevoli di approfondimento;
 - b) promuove la diffusione della cultura bioetica sul territorio regionale e lo sviluppo di una sensibilità bioetica negli operatori sanitari e nella popolazione, anche al fine di incrementare i livelli di qualità e di sicurezza del servizio sanitario regionale;
 - c) coordina e supporta la rete dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica e dei Comitati Etici per la Pratica Clinica, al fine di favorire lo scambio di esperienze e l'uniformità delle procedure, anche mediante l'implementazione del sito web all'interno del Portale della Regione;
 - d) elabora proposte per la formazione degli operatori sanitari e dei componenti dei Comitati etici;
 - e) promuove e rafforza i rapporti con il Comitato Nazionale per la Bioetica e con i Comitati di Bioetica delle altre Regioni;
 - f) formula indicazioni al Presidente per la predisposizione del Programma annuale di attività e i suoi aggiornamenti, nonché della Relazione annuale e della Relazione triennale conclusiva;
 - g) fornisce indicazioni al Presidente sui criteri per la ripartizione degli argomenti tra i Gruppi di lavoro di cui all'articolo 11.
2. I pareri di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivi di urgenza che richiedano un termine più breve. Decorso il termine previsto il soggetto richiedente può prescindere dal parere.
3. Ciascun componente del Comitato può formulare osservazioni e proposte in ordine ai documenti elaborati dai Gruppi di lavoro di cui all'articolo 11.
4. Ciascun componente può chiedere che sia precisata, in nota ai pareri di cui alla lettera a) del comma 1, la propria opinione nonché presentare una relazione integrativa da allegare agli stessi.

Articolo 4 – Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Comitato, resta in carica per la durata dello stesso e può essere rinominato consecutivamente per una sola volta.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Comitato, di cui promuove e coordina l'attività;
 - b) predispose all'inizio dell'anno il Programma annuale delle attività e lo trasmette alla Giunta regionale che può chiedere modifiche e integrazioni;
 - c) predispose per la Giunta regionale la Relazione annuale sull'attività svolta e la Relazione triennale

- conclusiva;
- d) è responsabile dell'attuazione del Programma annuale delle attività;
 - e) convoca e presiede il Comitato stabilendo all'inizio dell'anno il calendario delle sedute;
 - f) convoca i Gruppi di lavoro di cui all'articolo 11;
 - g) invita gli esperti di cui all'articolo 12;
 - h) presiede il Tavolo di lavoro per il coordinamento delle attività dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica e dei Nuclei per la Ricerca Clinica, cui partecipano i Presidenti dei Comitati Etici e i Coordinatori dei Nuclei, nonché il Tavolo di lavoro per il coordinamento delle attività dei Comitati Etici per la Pratica Clinica, cui partecipano i Presidenti degli stessi.

Articolo 5 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato al proprio interno, nel corso della prima seduta, con la maggioranza dei componenti.
2. Il Vicepresidente resta in carica per la durata del Comitato e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento temporaneo e dimissioni.

Articolo 6 – Segreteria scientifica

1. La Segreteria scientifica garantisce adeguato supporto tecnico al Comitato nello svolgimento delle sue attività, in particolare con riguardo agli approfondimenti richiesti sulle tematiche in discussione e alle attività di studio e ricerca.
2. La Segreteria scientifica è attribuita dal Presidente a un componente individuato fra gli esperti in bioetica.

Articolo 7 – Convocazione del Comitato

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. A ogni componente del Comitato è inviata, a mezzo posta elettronica e con un preavviso di almeno dieci giorni, la convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta nonché l'ordine del giorno con l'eventuale documentazione a supporto. In caso di urgenza la convocazione deve avvenire con almeno tre giorni di preavviso.
3. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, un Dirigente dell'Area Sanità e Sociale della Regione.

Articolo 8 – Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. Il Comitato discute e delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche sulla base dei documenti elaborati dai Gruppi di lavoro di cui all'articolo 11.
3. I componenti, in caso di impedimento a partecipare alla seduta, possono far pervenire per iscritto osservazioni e proposte con l'indicazione della propria posizione in ordine agli argomenti in discussione. Tale comunicazione è allegata al verbale della seduta ma non è considerata come espressione di voto.

Articolo 9 – Validità delle sedute

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.

Articolo 10 – Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
2. Le determinazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.
3. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I presenti che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, si computano nel numero necessario per la validità della seduta ma non nei voti contrari.
5. Nella seduta del Comitato non sono ammessi la sostituzione dei componenti e la delega di voto.

Articolo 11 – Gruppi di lavoro

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato può articolarsi in Gruppi di lavoro.
2. Ciascun componente del Comitato può aderire a uno o più Gruppi di lavoro.
3. Ogni Gruppo di lavoro individua al proprio interno un relatore cui spetta relazionare in una seduta del Comitato sull'argomento assegnato e iscritto all'ordine del giorno, entro il termine dato dal Comitato.

Articolo 12 – Esperti di settore

1. Il Comitato può avvalersi, per l'esame di particolari tematiche, di esperti che possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle sedute del Comitato o dei Gruppi di lavoro.

Articolo 13 – Decadenza e dimissioni

1. Il componente del Comitato decade dall'incarico se nel corso dell'anno solare è assente a più di tre sedute senza giustificato motivo.
2. Il Presidente riferisce al Comitato sulle situazioni di decadenza nonché di dimissioni presentate dai componenti e provvede a darne comunicazione alla Segreteria amministrativa per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 14 – Pubblicità e documentazione

1. Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti esclusivamente per l'attività del Comitato.
2. I componenti del Comitato si impegnano a non divulgare le singole posizioni manifestate sulle specifiche questioni nel corso delle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro.
3. I pareri formulati dal Comitato possono essere pubblicati sul sito web all'interno del Portale della Regione.

Articolo 15 – Segreteria amministrativa

1. La Segreteria amministrativa del Comitato ha compiti di assistenza istruttoria, verbalizzazione e formalizzazione delle attività del Comitato.
2. La Segreteria è garantita da un Ufficio dell'Area Sanità e Sociale della Regione.
3. La Segreteria cura la trasmissione ai componenti dell'ordine del giorno e della documentazione relativa agli argomenti iscritti, entro i termini previsti per la convocazione.
4. Il Segretario verbalizzante accerta la legalità della seduta e del suo svolgimento, curando ogni altro adempimento diretto al regolare funzionamento del Comitato; redige un sintetico verbale della seduta, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sottoposto all'approvazione nella seduta successiva.

Articolo 16 – Modifiche del Regolamento interno

1. Il Comitato può proporre alla Giunta regionale proposte di modifica al presente Regolamento.